



COMUNE DI POSINA

Provincia di Vicenza

Via Sareo n° 4
CAP 36010
C.F. 83000430245

UFFICIO SEGRETERIA

Tel. 0445748013
Fax 0445748047
P.I. 01536850249

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRI- BUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. (Art. 12 Legge 7 agosto 1990, N. 241).

Approvato con delibera
di C.C. N. 10 del 28 maggio 1996

Modificato con delibera
di C.C. N. 15 del 04 maggio 1998

(Tale nuovo Regolamento sostituisce, con decorrenza dall'inizio della sua efficacia giuridica il Regolamento di eguale oggetto, approvato con deliberazione Consiliare N. 9 del 29.01.1992).

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento e nel rispetto di quanto previsto nello Statuto (art. 13).

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed o sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale a favore delle persone fisiche, mentre a favore degli enti necessita la stipula di apposita convenzione;
- b) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- c) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

Gli interventi previsti dalle lettere a) b) c) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

ART. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dallo articolo 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, gli enti ecclesiastici, i patronati.

ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate, per ciò che concerne i destinatari di cui ai punti b) e c) dell'art. 3, in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata al numero di persone coinvolte ed interessate, nonché alla possibilità finanziaria dei richiedenti.

Per quanto riguarda invece le persone fisiche, le provvidenze sono determinate in base alla necessità, alle condizioni ed alle possibilità economiche dei destinatari e degli obbligati di cui all'art. 433 e successivi del Codice Civile.

CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI SOCIALI

ART. 5 – AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, N. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale é necessario che:

- a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, oltre l'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari;
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

Qualora il richiedente possa acquisire maggiori redditi futuri, attraverso pensioni e indennità varie, o attraverso la disponibilità di beni mobili o immobili, il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente ai servizi di assistenza va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri sostenuti. Al proprietario di beni mobili od immobili bisognoso di assistenza può essere chiesta la destinazione dei suoi beni al Comune che provvederà all'assistenza.

Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, avviando una procedura di rivalsa nei confronti degli obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato, salvo il caso di intervento per iniziativa d'ufficio;
- b) copia ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare;
- c) copia ultime buste paga dei componenti del nucleo familiare, de dipendenti;
- d) copia libretti di pensione dei componenti il nucleo familiare, se pensionati;
- e) copia ricevute di pagamento del canone di locazione;
- f) copia cartellini rosa dei disoccupati, vidimato nel mese in corso;
- g) per i componenti di età superiore ai 15 anni a carico:
 - ⇒ certificato di iscrizione ad istituto scolastico;
 - ⇒ copia del tesserino di disoccupazione vidimato nel mese in corso;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa:
 - ⇒ la titolarità o la non titolarità della proprietà di beni immobili;
 - ⇒ l'esistenza di ogni altro reddito percepito, ovvero l'inesistenza totale di redditi di lavoro in qualsiasi modo percepiti.

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'Ufficio servizi sociali e da comando dei Vigili Urbani. Gli accertamenti possono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) ricerche presso enti ed uffici pubblici (INPS, PREFETTURA, U.L.S.S.);
- c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare, provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio servizi sociali.

ART. 7 - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

Al fine di ottenere l'erogazione del servizio gli interessati dovranno presentare richiesta all'Amministrazione Comunale allegando tutta la documentazione comprovante la situazione socio economica ai sensi dell'art. 6.

Nel caso di iniziativa d'ufficio la documentazione viene richiesta dagli uffici precedenti.

L'Amministrazione comunale provvederà successivamente a trasmettere la domanda all'assistente sociale.

L'assistente sociale del D.S.B. verificherà tale richiesta ed invierà al Comune relazione scritta di proposta del servizio.

L'ammissione o meno ai servizi sociali è di competenza della Giunta Municipale.

La comunicazione dell'accoglimento o meno della richiesta viene fatta per iscritto, da parte dell'Amministrazione comunale, all'utente interessato e all'assistente sociale.

In caso di accoglimento della richiesta l'Amministrazione comunale indicherà anche l'eventuale importo che l'utente è tenuto a versare al Comune quale contributo per la fruizione del servizio, determinato sulla base dei parametri e criteri stabiliti dal Regolamento.

Verranno altresì attivate le procedure previste dall'art. 17 per il recupero e per la garanzia di quanto erogato dal Comune.

Saranno possibili, in tale fase, convenzioni e accordi procedurali ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90 fra il Comune, gli assistiti o gli eventuali obbligati agli alimenti con la previsione di idonee garanzie per il Comune.

L'ammissione ai servizi sociali con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

ART. 8 - COORDINAMENTO CON L'ASSISTENTE SOCIALE

Gli interventi in materia di assistenza sociale del comune si svolgono in collaborazione e coordinamento con l'assistente sociale dell' U.L.S.S..

Compiti dell'assistente sociale dell'U.L.S.S. sono:

- a) segretariato sociale e collaborazione con gli uffici comunali per la raccolta della documentazione;
- b) valutazione della richiesta e rilevazione del bisogno al fine di determinare la tipologia e la quantificazione dell'intervento ai sensi dell'articolo precedente;
- c) coordinamento del servizio;
- d) verifica dello stato di attuazione del servizio e della rispondenza di questo ai reali bisogni dell'utente.

ART. 9 - NORMATIVA IN MATERIA DI DOMICILIO DI SOCCORSO

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla Legge 17.7.1890 n. 6972 e dal R.D. 5.2.1891 n. 99 in materia di domicilio di soccorso.

Il Comune potrà erogare i servizi sociali a cittadini residenti da meno di due anni anche sulla base di convenzioni con il Comune di provenienza che prevedono, in tutto o in parte, il rimborso del costo delle prestazioni erogate in materia di soccorso.

SEZIONE II - GLI INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

ART. 10 - REDDITO MINIMO VITALE

Il reddito minimo vitale é quello necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed é calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall' I.N.P.S..

Il reddito minimo vitale della persona sola é parametrato alla suddetta pensione minima.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 70% della quota base;
- c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.

Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purché non superi il 50% della quota base.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

ART. 11 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito é determinato dalla somma di qualsiasi tipo, o indennità e contributi compresi gli alimenti al netto delle trattenute, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

ART. 12 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

L'ammontare del sussidio di base mensile é determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'art. 10, ed il reddito reale del nucleo familiare; se la differenza é inferiore a Lire 50.000, il sussidio é pari a tale somma.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta.

Il sussidio può essere costituito anche da buoni per l'acquisto di generi di prima necessità presso esercizi commerciali, preventivamente convenzionati con il Comune.

ART. 13 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

E' prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario, quando incorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e con un intervento straordinario una tantum, non ripetibile, possano essere risolte. Sono possibili interventi coordinati con altri Enti.

La situazione é oggetto di esame, di istruttoria e di proposta dell'assistente sociale, a cui compete l'acquisizione, in collaborazione con gli uffici comunali, della documentazione.

Il contributo viene proposto dall'assistente sociale e viene deliberato dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nell'articolo 7.

Si applica il 3° comma dell'articolo precedente.

ART. 14 - PROGETTI DI INTERVENTO FINALIZZATI

Oltre ad interventi di sussidi economici, disciplinati dagli articoli precedenti, sono previsti interventi finalizzati a favore di nuclei familiari o persone, al fine di alleviare situazioni di difficoltà, di disagio o isolamento e costituite da prestazioni di servizi o altre forme di aiuti concreti.

Tali progetti di intervento saranno predisposti in collaborazione con l'assistente sociale dell' U.L.S.S., ai sensi degli artt. 7 e 8 la quale proporrà la tipologia, le modalità esecutive e la durata dell'intervento.

La realizzazione di tali interventi potrà essere svolta da personale comunale, da obiettori di coscienza presso il Comune o in collaborazione con associazioni e gruppi di volontariato.

ART. 15 - SERVIZIO DOMICILIARE

Il servizio domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l'autosufficienza e che presentino rischi di emarginazione e di evitarne l'istituzionalizzazione.

Il servizio é rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, né da prestazioni di terzi a pagamento.

Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:

- a) pulizia e igiene della persona;
- b) aiuto domestico;
- c) servizio mensa;
- d) servizio di lavanderia a domicilio;
- e) servizio trasporto e accompagnamento;
- f) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- g) sostegno e stimolo psicologico nei confronti dell'anziano assistito, nel suo ambiente di vita, al fine di mantenere vive le residue risorse di autosufficienza.

Il servizio erogato può essere soggetto a variazioni nel corso del suo svolgimento, sia nella durata che nelle mansioni attivate, a seconda delle modificazioni dello stato di bisogno, valutato dall'assistenza sociale.

ART. 16 - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DOMICILIARE

La partecipazione alla spesa da parte degli utenti é stabilita, salva diversa convenzione tra le parti, nel modo seguente:

REDDITO	CONTRIBUTO A CARICO DELL' UTENTE
dal minimo vitale al 20% dello stesso	esente
dal 120% minimo vitale	20%
dal 140% minimo vitale	35%

dal 160% minimo vitale	50%
dal 180% minimo vitale	65%
dal 200% minimo vitale	80%
oltre 220%	100%

Il minimo vitale é determinato ai sensi dell'art. 10 ed é considerato al netto delle spese di locazione.

Le percentuali di cui al 1° comma sono calcolate sulla base del costo del servizio stesso, fissato annualmente dalla Giunta comunale e nel rispetto del limite massimo complessivo di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, fissato dalle Leggi dello Stato.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare é stabilito dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta.

L'ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare é stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto:

- a) delle richieste dell'utente;
- b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni;
- c) della disponibilit  operativa del servizio.

ART. 17 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescono a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilit  di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta, ossia allorquando posseggono un reddito inferiore al minimo vitale.

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni.

Il Comune provvede all'immissione in strutture protette e case di riposo di cittadini anziani, gravemente inabili o handicappati in genere assumendo, a carico dell'Amministrazione comunale, per i residenti, l'onere totale o parziale della relativa spesa una volta valutate le condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dei parenti obbligati a prestare gli alimenti.

L'individuazione dei parenti obbligati a prestare gli alimenti deve essere effettuata secondo quanto indicato dal Codice Civile agli artt. 433 e seguenti. Poich , secondo tali disposizioni normative, i vari gradi di parentela sono obbligati solidalmente, di necessit  verranno coinvolti successivamente tutti i nuclei familiari fino all'ultimo grado di parentela previsto.

Possono essere stipulati, in sede di ammissione dell'inabile all'integrazione della retta di degenza, accordi con quanti tenuti agli alimenti per il recupero, parziale o totale, degli oneri sopportati dal Comune.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali in conformit  a quanto stabilito dalla Regione.

Per il caso di ricoverati che risultano proprietari di beni immobili o mobili si applica quanto disposto dall'art. 5.

Il servizio viene erogato finché dura il ricovero, con ricognizione annuale da parte della Giunta comunale.

ART. 18 - RECUPERI E RIVALSE

Il quadro dei rapporti tra Amministrazione comunale, Case di riposo, assistiti e familiari, quale configurato sulla base dei criteri enunciati negli articoli precedenti, prevede che siano poste in essere anche procedure che consentano:

- a) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi, ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni mobili o immobili;
- b) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, ad istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale;
- c) di recuperare gli oneri sopportati, quando risulta che il richiedente o parenti eventualmente obbligati agli alimenti risultino proprietari di beni immobili o, comunque, in condizione di consentire l'adempimento degli obblighi di legge.

Nel caso di futuri benefici all' assistito dovuti dallo Stato o da altri Enti pubblici o Istituzioni dovute ad indennità di accompagnamento, pensioni di vecchiaia, pensioni di reversibilità, invalidità civile, pensione sociale, rendite INAIL ecc... Nel caso in cui il Comune si trovi nella necessità di ammettere in idonea struttura l'inabile, il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione.

L'ammissione del richiedente, con contributo comunale a titolo di anticipazione, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri sostenuti dall'Ente per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni.

Tale impegno va sottoscritto dall'anziano o inabile interessato e, preferibilmente, da uno o più parenti, tenuti o meno agli alimenti, a garanzia che l'interessato è ritenuto capace; ove questi sia formalmente interdetto, dal tutore o avente titolo.

Nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi alimentari loro attribuiti, il Comune potrà richiedere ai competenti Uffici Finanziari l'accertamento dei redditi degli interessati.

Nel caso si riscontri che l'anziano o l'inabile inottemperato gli obblighi di loro spettanza, ovvero non vengano rispettati gli impegni assunti in sede di anticipazione, si avvierà la procedura per il recupero del credito.

ART. 19 - SERVIZIO SOGGIORNI-VACANZA

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna-mare-laghi ecc...) durante il periodo primavera – estate – autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori é teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni ed i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione, ad ogni soggiorno, recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 20 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

A tutti i bambini é assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne, viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed é garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni.

Le sovvenzioni alle scuole private non possono annualmente superare il 30% delle spese sostenute dalla scuola privata nel precedente anno per il suo funzionamento.

La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;

- b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 maggio 1974, N. 416;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei portatori di handicap;
- f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola;

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola. A tal fine entro il 30 settembre le scuole presentano istanza corredata del preventivo analitico dell'intervento. Il contributo è stabilito sino ad un massimo del 30% della spesa.

ART. 21 - ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per i servizi di mensa e trasporto.

Per l'erogazione dei vantaggi di cui sopra è necessario stipulare apposita convenzione.

ART. 22 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune può disporre annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e materna statale sulla base di programmi di attività o necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre; tali contributi non possono complessivamente superare il 20% delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole durante l'anno precedente.

I comitati genitori delle scuole elementari e delle scuole medie che svolgano attività a favore degli alunni, concordate con il Comune è attribuito un contributo fino ad un massimo del disavanzo annuale del loro bilancio, comunque non superiore alla metà dei contributi concessi alle scuole.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 23 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi alle associazioni, società e gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione a suo favore.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive o turistiche non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune é decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'ufficio tecnico.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di poter utilizzare gli impianti per le proprie attività eventualmente programmate.

Gli impianti sportivi comunali possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario;

CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

ART. 24 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1918, N. 1446 convertito nella Legge 17 aprile 1925, N. 473, contribuisce alla manutenzione straordinaria, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al 50% della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguibili a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque essere indifferibili.

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

ART. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune può concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori dal territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori dal territorio,

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura del 10 per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

ART. 26 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E GRUPPI

Il Comune può sostenere gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e può disporre la erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzi fino al 20% delle spese complessivamente sopportate dai gruppi.

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo socio-sanitario.

I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2,3 e 4 non possono superare annualmente il 10 per mille delle spese correnti.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative; le relative spese di illuminazione e riscaldamento restano a carico dell'Ente gestore.

Una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene.

A favore delle associazioni e dei gruppi il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni quando l'attività da svolgere sia di rilievo sociale o di pubblico interesse.

ART. 27 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturale, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati

organizzatori contribuiti che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e dal rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo del 5 per mille delle spese correnti del bilancio.

L'Amministrazione Comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, e stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

ART. 28 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) ogni altra piccola utilità.

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al 2 per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

CAPO VII - MODALITA'

ART. 29 - PREMESSA

I beneficiari previsti dall'art. 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

ART. 30 - DOCUMENTAZIONE PER I BENEFICI EROGATI PER FINALITA' NON SOCIALI

Chi interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui all'art. 6, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.

La domanda va corredata dal bilancio di previsione, dal consuntivo, dal programma, dal progetto, dal preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Le domande vanno presentate di norma entro il 30 maggio di ogni anno.

ART. 31 - ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore di intervento, che predispose la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro quaranta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla Legge 7 agosto 1990, N. 241.

ART. 32 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

In caso di situazioni di particolare necessità, debitamente comprovata, la Giunta Comunale ha facoltà di erogare acconti fino ad un massimo del 50% dell'importo inizialmente stabilito.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espressa diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITTORIE

ART. 33 - NORME FINALI

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari, la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, é comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

ART. 34 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinano i benefici dall' art. 1.

ART. 35 - PUBBLICITA'

Al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del presente regolamento, il regolamento medesimo, dopo il riscontro di esecutività da parte del CO.RE.CO., verrà ripubblicato per altri 15 giorni all'Albo Pretorio ed in altri spazi pubblicitari.

Dopodiché entrerà in vigore.

^^*^*^*

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 04.05.1998 SI E' PROVVEDUTO A MODIFICARE IL VIGENTE REGOLAMENTO INTEGRANDOLO CON:

CAPO VIII

INTERVENTI DIRETTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI CHE RIENTRANO DALL'ESTERO

ART. 1

Le domande di contributo vanno presentate al Comune per i residenti entro due anni dalla data del rimpatrio e riguarderanno la casistica di cui all'art. 18 comma 2 lettera a,b,c,d, e della L.R. N. 25/95 così come specificata nella circolare N. 21 del 17 ottobre 1995.

ART. 2

Hanno titolo ad inoltrare la domanda di contributo gli emigrati che abbiano risieduto all'estero per almeno 5 anni consecutivi, rimpatriati da non più di 2 anni.

E' immigrato veneto chi é nato in un Comune del Veneto e successivamente é emigrato all'Estero oppure chi é partito da un Comune del Veneto per emigrare all'Estero.

Non hanno titolo i dipendenti di ruolo dello Stato i dipendenti di Ditte Imprese Italiane distaccati o inviati in missione presso cantieri o fabbriche all'Estero.

ART. 3

La domanda va indirizzata all'Amministrazione Comunale di Posina completa di tutti i documenti richiesti entro il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti da allegare alla domanda sono:

- 1) Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di residenza;
- 2) Dichiarazione dell'autorità competente attestante il periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro;
- 3) Documenti comprovanti i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, per i non possessori di reddito deve essere resa individualmente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

I soggetti richiedenti in alternativa dei tre documenti sopra descritti possono rilasciare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 15/68.

ART. 4

Sulla base delle domande presentate entro il termine di cui all'art. 2 e fino a un massimo di Lire 3.000.000= per nucleo familiare i contributi saranno ripartiti secondo i seguenti criteri:

- Reddito familiare sotto i 25 milioni massimo fino al 50% della spesa di cui alla casistica dell'articolo 1 del presente Capo.
- Reddito familiare da 26 a 50 milioni massimo fino al 40% della spesa di cui alla casistica dell'articolo 1 del presente Capo.
- Reddito familiare da 51 a 75 milioni massimo fino al 30% della spesa di cui alla casistica dell'articolo 1 del presente Capo.
- Reddito familiare da 76 a 100 milioni massimo fino al 20% della spesa di cui alla casistica dell'articolo 1 del presente Capo.

La Giunta Comunale approva le richieste di contributo secondo i criteri suesposti.